

Comune di Calanca

Cantone dei Grigioni



**Regolamento
per i posteggi di proprietà del
Comune di Calanca**

Regolamento per i posteggi di proprietà del Comune di Calanca siti sul territorio comunale.

INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 3
Art. 2	Messa a disposizione	pag. 3
Art. 3	Numero dei contratti	pag. 3
Art. 4	Effetti	pag. 3
Art. 5	Validità	pag. 4
Art. 6	Contrassegno	pag. 4
Art. 7	Procedura	pag. 4
Art. 8	Corrispettivo	pag. 4
Art. 9	Prescrizioni invernali	pag. 5
Art. 10	Rescissione del contratto	pag. 5
Art. 11	Sanzioni	pag. 5
Art. 12	Esecuzione	pag. 5
Art. 13	Entrata in vigore	pag. 5

Art. 1 Oggetto

Il Municipio di Calanca, nella sua qualità di proprietario, nell'intento di regolare l'utilizzo dei posteggi che si trovano sul territorio comunale emana le seguenti disposizioni concernenti l'utilizzo degli stessi e provvede a locare in modo ottimale agli aventi diritto, ai sensi del seguente art. 2, i posteggi laddove ciò è possibile. Sono oggetto del presente regolamento i seguenti posteggi:

Posteggi disponibili	No. Mappale	Zona	Quartiere
9	91	Fond Arvigh	Arvigo
1	715	Scima Arvigh	Arvigo
2	4289	Stazione funivia (GVG 4-60)	Selma
9	4290	Adiacenti alla stazione funivia	Selma

Art. 2 Messa a disposizione

I posteggi saranno messi a disposizione a persone fisiche e in seconda istanza a persone giuridiche che risultano domiciliate nel quartiere del Comune di Calanca corrispondente al numero di mappale.

Al Municipio è data facoltà, in casi particolari, di fare delle eccezioni a questo principio.

Art. 3 Numero dei contratti

Il numero massimo dei contratti che il Municipio può stipulare è limitato alle reali capacità dell'infrastruttura interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra il bisogno dei domiciliati e, in via subordinata, degli interessi degli altri utenti della funivia. Il Municipio può limitare il numero massimo di contratti per unità domestica.

Art. 4 Effetti

La locazione di un posteggio dà diritto alla riservazione dello spazio senza limitazione di tempo. Possono essere parcheggiati solo veicoli regolarmente immatricolati.

La facoltà di posteggio è limitata alla zona, rispettivamente al parcheggio,

per il quale è stato stipulato formale contratto. Qualora il posteggio locato fosse occupato, la locazione non dà diritto all'utilizzo di altri parcheggi liberi.

Art. 5 Validità

Il contratto ha validità annuale. Esso si rinnoverà tacitamente se non disdetto da una delle parti entro la fine di settembre.

In casi particolari e se le circostanze lo giustificano il Comune può stipulare dei contratti per messa a disposizione dei posteggi per periodi più brevi.

Art. 6 Contrassegno

Le persone cui un posteggio è stato locato ricevono un contrassegno dal Comune sul quale figura la zona e il numero di posteggio assegnato come da contratto.

Art. 7 Procedura

Il contrassegno viene rilasciato dal Municipio per il tramite della Cancelleria comunale.

La richiesta scritta per l'ottenimento della locazione di un posteggio deve venir inoltrata alla Cancelleria comunale.

Il contratto di locazione ha carattere personale. Il contrassegno va applicato al veicolo in modo visibile.

Il rapporto contrattuale con ogni singola persona è regolato nel contesto di un contratto d'affitto.

Art. 8 Corrispettivo

Il corrispettivo di locazione è fissato nel contesto del relativo contratto.

Il corrispettivo di locazione è da pagare anticipatamente per l'intero anno.

Qualora un affittuario non usufruisse totalmente del periodo contrattuale pagato anticipatamente egli ha diritto di chiedere il rimborso. Lo stesso potrà avvenire solo nella misura in cui il Comune potrà locare, prima della scadenza contrattuale, il posteggio ad altro avente diritto.

Art. 9 Prescrizioni invernali

Tutti gli utilizzatori dei posteggi dovranno rispettare attentamente le prescrizioni emanate dal Municipio di Calanca per il servizio invernale sull'area dei posteggi.

Art. 10 Rescissione del contratto

Il contratto di locazione può essere rescisso in ogni tempo per motivi gravi.

Può anche essere rescisso alla scadenza ordinaria per volontà dell'una o dell'altra parte con 3 (tre) mesi di preavviso.

In caso di rescissione il contrassegno deve essere riconsegnato.

Art. 11 Sanzioni

Coloro che non rispetteranno il presente regolamento, rispettivamente faranno uso di posteggi a loro non assegnati per contratto, saranno denunciati dal Municipio alla competente Autorità. Questi contravventori saranno pertanto perseguiti e puniti a norma di legge.

Art. 12 Esecuzione

L'esecuzione del regolamento spetta al Municipio. Il Municipio può delegare questa competenza a funzionari comunali e/o a terze persone.

Art.13 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Municipio il 09.12.2025 ed entra in vigore il 1. gennaio 2026.

La sindaca
Dorothea Rigonalli


Municipio di Calanca



Il segretario
Giovanni Pizzetti
